

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di dicembre '16

Santa Lucia di Piave, lì 13 dicembre '16

Oggetto: Collegato Finanziaria 2017- Principali novità

Recentemente sul Supplemento ordinario n. 53/L alla G.U. 2.12.2016, n. 282 è stata pubblicata la Legge 1.12.2016, n. 225, di conversione del DL n. 193/2016, contenente *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”*, c.d. *“Collegato alla Finanziaria 2017”*.

In sede di conversione sono state **apportate una serie di modifiche** al testo originario del Decreto, tra cui l'introduzione del *“pacchetto”* semplificazioni, **in vigore dal 3.12.2016** di seguito sintetizzate.

SOPPRESSIONE EQUITALIA

È confermato a decorrere **dall'1.7.2017**:

- *la soppressione di Equitalia*;
- l'affidamento dell'attività di riscossione alla (nuova) **“Agenzia delle Entrate – Riscossione”**. In sede di conversione:
- è stato **differito al 30.6.2017** il termine previsto dall'art. 10, comma 2-ter, DL n. 35/2013, della cessazione dell'attività di **accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali** da parte di Equitalia / società partecipate dalla stessa / Riscossione Sicilia spa;
- è previsto che, a **decorrere dall'1.7.2017**, gli Enti locali possono deliberare di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società dagli stessi partecipati.

INTRODUZIONE SPESOMETRO “TRIMESTRALE

È confermata la modifica dell'art. 21, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere **dal 2017 l'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione**.

L'invio (telematico) va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre (così, ad esempio, l'invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5). In sede di conversione è stato previsto che:

- l'invio relativo al **secondo trimestre** va effettuato **entro il 16.9**;
- l'invio relativo al **primo semestre 2017** va effettuato **entro il 25.7.2017**.

L'invio, **in forma analitica**, riguarda i seguenti elementi:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

- data e numero della fattura;
- base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- tipologia dell'operazione.

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONE IVA

È confermata l'introduzione del **nuovo art. 21-bis**, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere **dal 2017**, l'**invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (mensili / trimestrali).

L'invio (telematico) va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre.

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche **con saldo a credito**.

Sono **esonerati** dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).

In presenza di più attività gestite con **contabilità separate** va inviata un'unica comunicazione riepilogativa.

Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

L'Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti.

SANZIONI

In sede di conversione è stato **rivisto il regime sanzionatorio**. Ora, l'**omessa / errata comunicazione** in esame è punita con la **sanzione da € 500 a € 2.000**. La sanzione è **ridotta a € 250 / 1.000** se l'invio / invio corretto è effettuato **entro 15 giorni dalla scadenza**.

ADEMPIMENTI SOPPRESSI

A decorrere **dal 2017** sono **soppressi**:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;
- i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;

Inoltre **già a partire** dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2016** è altresì **soppressa la comunicazione "black list"** (nel 2017 quindi non dovrà essere inviata la comunicazione "black list" 2016).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Con la modifica dell'art. 8, comma 1, DPR n. 322/98 è confermato che:

- la **dichiarazione IVA relativa al 2016** va presentata **entro il 28.2.2017**;

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

INCENTIVI TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE/CORRISPETTIVI

In sede di conversione sono stati modificati gli incentivi a favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture / corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015.

In particolare, per i soggetti che garantiscono la **tracciabilità dei pagamenti** dagli stessi ricevuti ed effettuati come stabilito dal DM 4.8.2016, il **termine per l'accertamento** ex artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73, è **ridotto di 2 anni** (anziché di 1 anno).

CESSIONI A TURISTI EXTRA-UE

In sede di conversione è stato previsto che **dall'1.1.2018**, le fatture relative alle cessioni di beni (di importo complessivo, comprensivo di IVA superiore a € 154,94) a turisti domiciliati / residenti in Stati extraUE destinati all'uso personale / familiare, da trasportare nei bagagli personali al di fuori dell'UE di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/72, vanno **emesse in modalità elettronica**. È demandata all'Agenzia delle Dogane / Entrate l'individuazione di **modalità e contenuti semplificati** di fatturazione.

È stata soppressa la disposizione di cui all'art. 1, comma 368, Finanziaria 2016, che prevede(va) il rimborso dell'IVA ai suddetti soggetti da parte degli intermediari iscritti all'Albo ex art. 114-septies, D.Lgs. n. 385/93.

SCOMPUTO RITENUTE D'ACCONTO

In sede di conversione, è stata riscritta la lett. c) del comma 1 dell'art. 22, TUIR, al fine di meglio definire il **periodo d'imposta di scomputo delle ritenute a titolo d'acconto** subite sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo e di quelli tassati separatamente. In particolare lo scomputo da parte del contribuente va così effettuato.

Ritenute	Scomputo
Operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi	<ul style="list-style-type: none">Dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi ovvero <ul style="list-style-type: none">dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono operate
Operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi	Dall'imposta relativa qualeal periodo d'imposta nel sono operate

RITENUTE AGENTI / RAPPRESENTANTI

Relativamente alle ritenute a titolo di acconto operate su provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, commisurate al 50% - 20%, per effetto della modifica dell'art. 25-bis, comma 3, DPR n. 600/73, è previsto lo scomputo:

- dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi, a condizione che sia stata operata **prima** della presentazione della dichiarazione (possibilità già prevista);

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

ovvero

- dall'**imposta relativa al periodo d'imposta nel quale è stata operata** (nuova possibilità).

Qualora la ritenuta sia **operata successivamente** alla presentazione della dichiarazione, rimane confermato lo scomputo dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata operata.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi si trovano su <http://www.studiomonosi-commercialisti.com/notizie-utili>

I migliori saluti.